



Il prelievo dal conto senza indicazione del beneficiario è evasione

Autore : Redazione

Data: 18/04/2016

Evasione fiscale: la legge addossa sul contribuente un obbligo di collaborazione nell'indicare il beneficiario dei prelevamenti.

Chi **preleva grosse somme di denaro dal proprio conto corrente** e non riesce, in caso di controllo fiscale, a dimostrare a cosa sono servite o a quale soggetto sono dirette rischia un accertamento per **evasione fiscale**. Secondo infatti una recentissima sentenza della **Commissione Tributaria di Catanzaro [1]**, il contribuente, anche nell'ambito della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, deve essere sempre pronto a dimostrare all'Agenzia delle Entrate il beneficiario dei prelievi dal conto.

Quanto denaro si può prelevare o versare sul conto corrente?

La sentenza tocca uno dei temi più "caldi" del momento: l'utilizzo di denaro contante. A riguardo, però, è bene fare alcuni chiarimenti.



Come noto, la legge di Stabilità 2016 **[2]** ha portato da 1.000 a 3.000 euro il tetto massimo di **utilizzo di contanti** negli scambi di denaro tra soggetti diversi. In pratica, gli scambi di moneta (vendite, donazioni, ecc.) possono avvenire in *cash* fino a 2.999,99 euro. Oltre tale soglia bisogna utilizzare strumenti tracciabili come il bonifico bancario o la carta di credito.

Come però abbiamo chiarito in diverse occasioni su queste pagine (leggi "[Pagamento in contanti: quando si rischia](#)"), questa regola non riguarda i **prelievi e versamenti sul conto corrente**. Infatti, non ci sono limiti di importo per chi vuol depositare o ritirare, dal proprio conto, importi di denaro contante. Così, non costituisce illecito il comportamento del correntista che preleva 5.000 euro in contanti o ne deposita 6.000.

Ma attenzione: queste regole valgono solo ai fini del rispetto della normativa sulla **tracciabilità dei pagamenti**. Diverso è, invece, il discorso per quanto riguarda il fisco e, quindi, la giustificazione di quale fine abbiano fatto tali soldi o da quale fonte provengano. A tali domande, eventualmente fatte dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente deve essere sempre pronto a rispondere.

La presunzione di evasione fiscale

Una norma, inizialmente nata solo per le società, ma estesa anche ai contribuenti persone fisiche e ai professionisti, stabilisce che tutti i **versamenti** non giustificati si considerano **guadagni** (incassi) non dichiarati al fisco, mentre i **prelievi** di cui non viene indicato il beneficiario si considerano **investimenti**, e quindi, anche per questi ultimi, scatta una presunzione di evasione fiscale.

L'estensione di tale norma ai **professionisti** è stata dichiarata illegittima, nel 2014, dalla [Corte Costituzionale](#) (ciò sulla scorta del fatto che essi non sarebbero tenuti, nel



tenere la propria contabilità, alla registrazione delle singole operazioni, sicché facile è il rischio di confusione tra spese personali e quelle professionali).

Tuttavia, qualche giudice continua ad applicare tale presunzione ai normali contribuenti. E prova ne è la sentenza in oggetto. Secondo infatti i giudici calabresi di secondo grado, la legge ha imposto al contribuente un comportamento: l'**indicazione del beneficiario** dei **prelevamenti**, che se non rispettato è configurato come **evasione fiscale**.

Certo, perché scatti la presunzione di “**nero**” deve trattarsi di somme rilevanti e non certo delle poche centinaia di euro utilizzate per fare la spesa settimanale. Il rischio poi è ancora più elevato per chi possiede quote in società o altre partecipazioni. Questo perché – almeno secondo il ragionamento indagatore dell’Agenzia delle Entrate – non vi sarebbe ragione di prelevare diverse migliaia di euro dal conto in un’epoca in cui tutto avviene telematicamente o, comunque, tramite bonifici o assegni.

Note:

[1] Ctr Catanzaro sent. n. 475/2016.

[2] L. 208/2015.

Autore immagine: pixabay. com